

Associazione Case & Appartamenti di Vacanza Ticino

(ACAV Ticino)

STATUTI

Art. 1. NOME, SCOPO SOCIALE, SEDE, DURATA

- 1.1** Sotto la denominazione Associazione Case & Appartamenti di Vacanza Ticino (in seguito denominata anche "ACAV Ticino" oppure "Associazione") è costituita un'Associazione ai sensi degli art. 60ss del CCS.
- 1.2** L'ACAV Ticino riunisce professionisti, agenzie, portali Internet e persone private che operano nel settore degli affitti e/o della presentazione di appartamenti e case di vacanza in Ticino con lo scopo di rappresentarne gli interessi: in particolare curarne le relazioni con le autorità politiche e turistiche; curarne le relazioni con tutti gli enti e associazioni suscettibili di dare apporti all'associazione; promuoverne l'attività di affitto, di servizi e di marketing; svilupparne sentimenti di collegialità e di collaborazione tra i soci.
- 1.3** L'ACAV Ticino è un'associazione aconfessionale e apolitica.
- 1.4** L'ACAV Ticino si propone di raggiungere i suoi scopi grazie a:
- la collaborazione attiva di tutti i suoi Membri e l'impegno di ognuno;
 - lo studio e l'organizzazione di strutture adeguate;
 - i contatti con le autorità e le associazioni politiche, professionali ed economiche.
- 1.5** L'ACAV Ticino ha la sua sede in Piazza Cioccaro 4, 6900 Lugano.
- 1.6** L'ACAV Ticino è costituita per una durata indeterminata.

Art. 2. COMPOSIZIONE / MEMBRI

- 2.1** L'ACAV Ticino si compone dei Membri attivi, dei Membri sostenitori e dei Membri onorari ammessi in seguito. La qualità di Membro non può essere ceduta a terzi.
- 2.2** Membri attivi:
- persone giuridiche o fisiche;
 - devono
 - a. avere o condurre almeno un oggetto registrato e avente Numero identificativo oppure il numero presente dell'autorizzazione cantonale per gli alloggi sottoposti alla LEAR, oppure
 - b. operare nel settore dei portali online o altra forma di presentazione di case e appartamenti di vacanza in Ticino con un minimo di 100 oggetti in presentazione;
 - il contributo viene fissato annualmente dall'Assemblea su proposta del Comitato .
 - In caso un membro attivo soddisfi sia i requisiti dei membri di cui alla lettera a) che quelli di cui alla lettera b), egli sarà tenuto al pagamento di un solo contributo, ossia quello dei due che, calcolato, sarà più elevato.

2.3 Membri sostenitori e onorari:

- Membro sostenitore: lo può diventare chiunque intenda sostenere finanziariamente l'Associazione;
- Membro onorario: lo può diventare chiunque si sia reso particolarmente meritevole per il suo prolungato, autorevole e proficuo lavoro a favore dell'Associazione. Egli viene proposto dal Comitato e nominato dall'Assemblea Generale;
- l'invito alle Assemblee Generali e ad altre manifestazioni viene deciso dal Comitato;
- Il contributo è di almeno CHF 50 a socio, membri onorari esonerati;
- non hanno diritto di voto.

2.4 Domanda d'ammissione:

Candidati che adempiono ai criteri definiti nei presenti statuti possono inoltrare la domanda d'ammissione al Comitato che decide sull'accettazione. Contro una decisione negativa del Comitato è dato diritto di ricorso all'Assemblea Generale, entro 30 giorni.

2.5 Se i mezzi lo consentono, l'associazione pubblica un bollettino informativo destinato ai membri e alle persone vicine all'associazione.

Art. 3. DIRITTI E DOVERI DEI MEMBRI

3.1 I diritti sono i seguenti:

- tutti i Membri hanno i diritti concessi dai presenti statuti e dagli altri regolamenti dell'ACAV Ticino;
- solo i Membri attivi hanno il diritto di evidenziare l'appartenenza all'ACAV Ticino e di utilizzarne il logo.

3.2 I doveri sono principalmente i seguenti:

- tutti i Membri devono conformarsi agli scopi e interessi dell'Associazione evidenziati nei presenti statuti;
- tutti i Membri devono partecipare alle attività dell'Associazione, in particolare ai lavori delle commissioni e alle azioni;
- tutti i Membri devono fornire informazioni trasparenti e veritiere;
- tutti i Membri devono mostrare lealtà verso l'Associazione e i suoi Membri;
- devono mantenere un comportamento irreprensibile e godere di buona reputazione;
- i Membri attivi devono pagare il contributo sociale annuo entro il 31 marzo di ogni anno. L'ammontare del contributo sociale annuo viene stabilita dall'Assemblea Generale su proposta del Comitato.

Art. 4 DIMISSIONI ED ESCLUSIONE

4.1 La qualità di Membro si perde per:

- dimissioni indirizzate per iscritto all'Associazione per la fine di un anno con il preavviso di 3 mesi. Il contributo sociale annuo dell'anno in corso è comunque dovuto;
- il decesso della persona fisica, lo scioglimento della società di persone o persona giuridica;
- d'ufficio per i Membri che non soddisfano i requisiti del presente statuto;
- esclusione dall'Associazione su proposta motivata del Comitato con decisione d'esclusione da parte dell'Assemblea Generale. Può essere pronunciata quando un Membro trasgredisce gravemente o ripetutamente gli ordinamenti sociali o lede gravemente o ripetutamente il buon nome dell'Associazione oppure se è in arretrato di almeno 2 anni nel pagamento dei contributi sociali;
- scioglimento dell'Associazione.

4.2 I Membri uscenti o esclusi perdono ogni diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 5 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea Generale;
- il Comitato;
- l'Ufficio di Revisione.

Art. 6 L'ASSEMBLEA GENERALE

- 6.1** L'Assemblea Generale è l'organo supremo dell'Associazione. È presieduta dal Presidente dell'Associazione o in sua assenza da un Membro di Comitato e si riunisce su convocazione del Comitato almeno una volta all'anno sempre entro il 31 marzo. La convocazione avviene per mezzo di circolare per lettera, per e-mail oppure altri mezzi informatici almeno 15 giorni prima del giorno dell'Assemblea Generale, con l'indicazione dell'ordine del giorno. Un'Assemblea Straordinaria può essere richiesta dal Comitato oppure se almeno un quinto dei suoi Membri la richiedono.
- 6.2** Ogni Membro attivo può sottoporre delle proposte all'Assemblea Generale. Deve farlo per iscritto al Comitato, almeno 30 giorni prima dell'Assemblea Generale stessa.
- 6.3** Ogni Membro attivo ha diritto ad un voto per ogni posto letto, ma al massimo 300. Fa stato il numero identificativo rilasciato dal Cantone o il numero di autorizzazione LEAR. Per ogni Numero identificativo o il numero di autorizzazione LEAR si può votare una sola volta. È ammessa la delega.
- 6.4** Le decisioni assembleari sono prese a maggioranza dei Membri presenti, qualunque sia il loro numero. In caso di parità di voto decide il voto del Presidente.
- 6.5** L'Assemblea vota per alzata di mano, tenendo conto dei voti rappresentati da ognuno.
- 6.6** Eccettuato il caso di consenso di tutti i Membri presenti, l'Assemblea Generale può deliberare solo sulle trattande contemplate nell'ordine del giorno.
- 6.7** L'Assemblea Generale ha i seguenti compiti:
- approva gli statuti e le relative modifiche;
 - elegge per la durata di due anni il Comitato, il Presidente ed il Revisore (tutti i Membri sono rieleggibili);
 - approva il rapporto annuale di gestione;
 - approva i conti annuali e dà scarico agli organi direttivi;
 - approva il rapporto di revisione e dà scarico al revisore;
 - approva il preventivo;
 - fissa il contributo sociale annuo per i Membri;
 - risolve circa l'ammissione e l'esclusione dei Membri;
 - nomina Membri onorari proposti dal Comitato;
 - decide, se necessario, circa lo scioglimento dell'Associazione;
 - decide su trattamento di ulteriori richieste/proposte.

Art. 7 IL COMITATO

- 7.1** Il Comitato ha il diritto ed il dovere di curare gli interessi dell'Associazione e di rappresentarla verso terzi. Le competenze del Comitato si estendono a tutte le azioni connesse con il raggiungimento dello scopo sociale, eccezion fatta per le decisioni riservate all'Assemblea Generale.
- 7.2** E' composto da un minimo di 5 e di un massimo di 9 persone fisiche:
- Presidente
 - Vicepresidente
 - Segretario
 - Cassiere
 - Membri
- 7.3** Gli incarichi sono cumulabili laddove non sussista incompatibilità. Le cariche di Presidente e Cassiere sono tra loro incompatibili. Il Comitato si costituisce in proprio seno.
- 7.4** Il Comitato è eletto per il periodo di due anni e sempre rieleggibile.
- 7.5** L'Associazione è vincolata dalla firma collettiva a due del Presidente con il Vicepresidente o del Presidente o Vicepresidente con un altro Membro di Comitato.

7.6 Il Comitato decide solo in presenza della maggioranza dei Membri e prende le decisioni a semplice maggioranza dei voti espressi. In caso i Membri del Comitato presenti siano in numero pari, il voto del Presidente decide. Il Comitato è convocato dal Presidente oppure ogni qualvolta le circostanze lo richiedano.

7.7 Il Comitato ha i seguenti compiti:

- dirigere l'Associazione e coordinare tutte le iniziative e opere destinate all'attuazione dello scopo dell'Associazione e assicurare la gestione di queste attività;
- rappresentare l'Associazione verso i terzi in tutti gli atti della vita civile e giudiziaria;
- prendere ogni decisione concernente le modalità di raccolta dei fondi e la loro destinazione;
- proporre le modifiche dello statuto;
- proporre il contributo sociale annuo;
- convocare e dirigere le Assemblee Ordinarie e Straordinarie;
- mettere in atto le decisioni prese durante le Assemblee Generali;
- stendere il rapporto annuale, i conti preventivi ed i consuntivi;
- amministrare il patrimonio dell'Associazione nell'interesse dei Membri;
- stabilire l'ammontare delle indennità di presenza, delle spese vive e della remunerazione dei Membri dell'Associazione per sedute di comitato/commissioni/incarichi commissionati. Valgono le disposizioni del Regolamento Indennità.

7.8 Per le spese correnti, il Comitato ha la competenza di disporre secondo budget. Inoltre ha la competenza di disporre per spese straordinarie di CHF 20'000.-- per anno e caso.

Art.8 L'UFFICIO DI REVISIONE

8.1 L'Assemblea Generale elegge un Ufficio di revisione, al di fuori del Comitato, per il periodo di due anni composta da almeno un Revisore. Il Revisore è rieleggibile.

8.2 L'Ufficio di revisione esamina i conti annuali presentati dal Comitato e presenta un rapporto all'Assemblea Generale.

Art. 9 FINANZE

9.1 I mezzi finanziari di ACAV Ticino sono costituiti dalle quote ordinarie o straordinarie dei membri, dalle donazioni e dai lasciti, dai proventi delle attività dell'associazione e all'occorrenza da sussidi pubblici.

9.2 Le risorse servono a coprire le spese di amministrazione, gli studi e gli investimenti necessari al raggiungimento degli scopi dell'ACAV Ticino.

9.3 L'anno sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 10 RESPONSABILITÀ

10.1 Gli impegni assunti dell'ACAV Ticino sono garantiti unicamente dal patrimonio sociale. È esclusa ogni responsabilità personale dei Membri.

Art. 11 SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

11.1 Lo scioglimento dell'Associazione può essere pronunciato solo dall'Assemblea Generale e solo se accettato da almeno 2/3 (due terzi) dei Membri presenti.

11.2 L'eventuale saldo attivo sarà devoluto ad un organismo con scopi analoghi o ad un ente caritatevole senza scopo di lucro secondo decisione dell'Assemblea Generale.

Art. 12 DIVERSI

12.1 Il presente Statuto è stato tradotto anche in lingua tedesca. Giuridicamente fa stato la presente versione in lingua italiana.

Il presente Statuto è stato approvato dall'Assemblea Generale svoltasi a Rivera - Monteceneri il 12 maggio 2023 ed entra in vigore da subito.

Il Presidente:

Il Segretario
